



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALLE OO.SS. DEL PERSONALE DIRETTIVO E  
DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE VV.F.  
FIRMATARIE DELL'ACCORDO SINDACALE  
RECEPITO CON D.P.R. DEL 15 MARZO 2018, N. 42*

- FNS CISL VVF
- UIL PA VVF
- FP CGIL VVF
- CONAPO
- CONFSAL VVF

LORO SEDI

*ALLE OO.SS. DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E  
NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE VV.F.  
FIRMATARIE DELL'ACCORDO SINDACALE  
RECEPITO CON D.P.R. DEL 15 MARZO 2018, N. 41*

- FNS CISL VVF
- DIRSTAT VVF
- SI.N.DIR. VVF
- CONFSAL VVF
- UIL PA VVF
- FP CGIL VVF

LORO SEDI

OGGETTO: Schema regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 2015 – Convocazione incontro.

Codeste organizzazioni sindacali sono convocate il prossimo 20 novembre, alle ore 11.00, presso la Sala riunioni di questo Dipartimento, per un primo incontro concernente la contrattazione integrativa sulle modalità di ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Al riguardo si trasmette la bozza di regolamento.

IL CAPO DELL'UFFICIO DI STAFF

Lanza Bucciari

## DECRETO

Schema di Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche, di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

## IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

Visto, in particolare, l'articolo 113 del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, che prevede la ripartizione di un incentivo proporzionale all'importo posto a base di gara di ogni singolo appalto di lavori, servizi e forniture. La norma individua i soggetti destinatari di tale forma di incentivazione e rimette alla contrattazione decentrata integrativa l'individuazione delle modalità e dei criteri di ripartizione del predetto incentivo, sulla base di apposito regolamento;

Viste le modifiche all'articolo 113 apportate dall'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Visti gli articoli 34 e 80 del predetto decreto legislativo n. 217 del 2005, che istituiscono il comparto autonomo di negoziazione «Vigili del fuoco e soccorso pubblico»;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 22 aprile 2013, n. 66, «Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico, di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 giugno 2013, n. 137;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 41 e 42 entrambi in data 15 marzo 2018, recanti il recepimento degli accordi sindacali per il triennio 2016-2018, rispettivamente per il personale non direttivo e non dirigente e per quello direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerato che la specificità delle funzioni e dell'organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, rende necessario procedere all'emanazione di un apposito regolamento che riguardi esclusivamente il personale del Corpo;

Visto/i il/i verbale/i dell'/gli accordo/i raggiunto/i in data con le organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi sindacali recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica n. 41 e 42 entrambi in data 15 marzo 2018, relativi al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale direttivo e dirigente del medesimo Corpo;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n ;

Adotta il seguente regolamento:

## Articolo 1

### *(Obiettivi)*

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito denominato codice, si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche, relative a lavori, servizi e forniture, svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e definisce i criteri di attribuzione, le modalità operative di calcolo e di ripartizione degli incentivi al personale, per lo svolgimento delle attività in argomento.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, all'incremento della produttività e al contenimento delle spese tecniche generali.

## Articolo 2

### *(Ambito di applicazione)*

1. Nel limite della percentuale di cui all'articolo 113, comma 2 del codice, le stazioni appaltanti determinano le risorse finanziarie da ripartire secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6.
2. Gli incentivi come sopra determinati sono riconosciuti, secondo quanto indicato all'articolo 113, commi 2 e 3 del codice, per le attività dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché dei loro collaboratori.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.
4. L'incentivo per i lavori è riconosciuto con riferimento alle attività di costruzione, demolizione, manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 106 del codice. Sono escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie.
5. Gli incentivi sono riconosciuti previa adozione di un formale atto di nomina e dell'accertamento delle funzioni regolarmente svolte e sono ripartiti a norma dei successivi articoli 5 e 6.
6. In caso di appalti misti l'incentivo è corrisposto tenendo conto delle rispettive componenti legate ai lavori, ai servizi e alle forniture.

## Articolo 3

### *(Criteri per la determinazione dell'incentivo)*

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 113, comma 1 del codice, la Stazione appaltante, individuata negli uffici centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa

civile, di seguito denominato Dipartimento, per ogni singola procedura di gara, accantona una somma non superiore al 2 % dell'importo della base d'asta per le finalità di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del codice.

2. L'ottanta per cento di tale somma è ripartita, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti dalle tabelle A e B, che formano parte integrante del presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

3. Il restante 20 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinato all'acquisto, da parte del Dipartimento, di beni strumentali di cui al comma 4 dell'articolo 113 del codice. Una parte delle risorse può, altresì, essere utilizzata per le finalità formative previste dallo stesso comma 4 dell'articolo 113 del codice

4. L'incentivo è calcolato sull'importo dei lavori o servizi o forniture posti a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

6. La corresponsione degli incentivi è disposta attraverso apposite aperture di credito a favore dei funzionari delegati, o emissione di ordini di pagare per il personale degli Uffici centrali del Dipartimento, a valere sugli stanziamenti dei relativi capitoli di spesa.

#### Articolo 4

##### *( Individuazione del personale e conferimento degli incarichi)*

1. Gli incarichi di cui all'articolo 113 del codice sono disposti dal dirigente della struttura competente o da altro dirigente delegato.

2. Con apposito decreto dirigenziale sono individuati i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del codice, secondo le indicazioni del presente regolamento, in considerazione delle professionalità presenti e garantendo una opportuna rotazione degli incarichi.

3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a) il personale incaricato dell'attività di programmazione della spesa per investimenti;
- b) il personale incaricato per la verifica preventiva dei progetti;
- c) il personale incaricato per la predisposizione ed il controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) il responsabile unico del procedimento;
- e) il direttore dei lavori ovvero il direttore dell'esecuzione;
- f) il collaudatore tecnico-amministrativo o statico ovvero l'incaricato della verifica di conformità.

4. Partecipano alla ripartizione anche i dipendenti che collaborano con il personale di cui al comma 3 per lo svolgimento delle funzioni ad esso assegnate.

5. Il dirigente può, con provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento il dirigente accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota di incentivo spettante in correlazione al lavoro eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.

6. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati delle funzioni di cui al presente articolo, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

#### Articolo 5

##### *(Ripartizione dell'incentivo per lavori)*

1. L'incentivo viene ripartito in relazione ai lavori per nuove opere, interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti, e manutenzione straordinaria.

2. La percentuale dell'incentivo, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, o al costo indicato nel quadro economico del progetto per la realizzazione dell'opera, ai fini dell'individuazione dell'incentivo è determinata secondo i seguenti scaglioni:

a) per progetti di importo fino alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito per intero;

b) per progetti di importo compreso tra la soglia comunitaria fino ed euro 10.000.000,00 l'incentivo previsto è ridotto del 5%;

c) per progetti di importo compreso tra euro 10.000.000,01 ed euro 25.000.000,00 l'incentivo previsto è ridotto del 10%;

d) per progetti di importo superiore a euro 25.000.000,01 l'incentivo previsto è ridotto del 15%.

3. Le riduzioni si applicano solo sulla quota parte dell'importo di gara che ricade all'interno dei singoli scaglioni di cui al comma 2.

#### Articolo 6

##### *(Ripartizione dell'incentivo per servizi e forniture)*

1. L'incentivo viene ripartito in relazione ai servizi e forniture indicati all'articolo 3, comma 1, lettere ss) e tt) del codice.

2. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di servizi e forniture, ai fini dell'individuazione dell'incentivo è determinata secondo i seguenti scaglioni:

a) per procedure di gara fino alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito per intero;

b) per procedure di gara di importo compreso tra la soglia comunitaria ed euro 1.000.000,00 l'incentivo previsto è ridotto del 5%;

c) per procedure di gara di importo compreso tra euro 1.000.000,01 ed euro 5.000.000,00 l'incentivo previsto è ridotto del 10%;

d) per procedure di gara di importo superiore a euro 5.000.000,01 l'incentivo previsto è ridotto del 15%.

3. Le riduzioni si applicano solo sulla quota parte dell'importo di gara che ricade all'interno dei singoli scaglioni di cui al comma 2.

#### Articolo 7

##### *(Disposizioni sulla ripartizione dell'incentivo)*

1. L'incentivo di cui all'articolo 3, comma 2, è interamente ripartito dal dirigente della stazione appaltante per l'intera procedura di gara o per una fase di essa.

2. L'incentivo è corrisposto nella misura minima pari all'ottanta per cento della percentuale indicata all'articolo 3, comma 2, nei seguenti casi:

a) nelle procedure di gara indicate dall'articolo 95, comma 4, lettere b) e c) del codice, qualunque sia il criterio di aggiudicazione adottato;

b) nelle procedure di gara che presentano innovazioni a seguito di aggiornamento normativo.

3. Per le procedure di gara innovative la determina a contrarre indica l'eventuale maggiorazione dell'incentivo, fino a raggiungere il massimo stabilito dall'articolo 3, comma 2, qualora venga attestata dal responsabile unico del procedimento almeno una delle ipotesi di novità di seguito indicate:

a) soluzioni tecnico progettuali che hanno richiesto studi particolari, soluzioni innovative o sperimentali o complesse, anche sotto il profilo della multidisciplinarietà;

b) per accertamenti e indagini di natura tecnico amministrativa, che richiedano studi appositi o l'utilizzo di strumenti procedurali nuovi, particolari o che eccedano quelli normalmente richiesti.

4. L'attribuzione del maggior incentivo è disposta dal dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, a seguito di formale proposta, adeguatamente motivata, del responsabile unico del procedimento.

5. L'eventuale quota dell'incentivo che non viene ripartito ai sensi dei commi 2 e 3 incrementa la quota del fondo di cui all'art. 113, comma 4, del codice.

## Articolo 8

### *(Corresponsione dell'incentivo)*

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, sulla base di motivata proposta del responsabile unico del procedimento, che, a tal fine, predispone apposita relazione, nella quale vengono anche accertate le specifiche attività svolte dai dipendenti.

2. Sono previsti termini differenziati per il pagamento dell'incentivo, in funzione del compiuto espletamento degli incarichi indicati nelle tabelle di cui all'articolo 3, comma 2.

3. L'incentivo non è corrisposto nei seguenti casi:

a) modifica o revoca dell'incarico, tenuto conto della parte di incarico eseguito e della causa della modifica o della revoca dell'incarico;

b) incremento dei tempi superiore al 50 per cento di quelli previsti per l'espletamento della gara o l'esecuzione del contratto, purché tale incremento non dipenda da caso fortuito o forza maggiore;

c) ritardi nei pagamenti in fase di esecuzione del contratto, dovuti a imperizia o negligenza, tali da determinare interessi di mora;

d) gara deserta o impugnazione del bando con esito sfavorevole all'amministrazione.

## Articolo 9

### *(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per la determinazione degli incentivi relativi alle attività svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco successivamente alla data di entrata in

vigore del codice, con riferimento alle procedure di gara per lavori, servizi e forniture avviate dopo la suddetta data e per le quali siano accantonate le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo.

2. Per le procedure in materia di lavori pubblici avviate a decorrere dalla entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e fino all'entrata in vigore del codice, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 22 aprile 2013, n. 66.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, è abrogato il decreto del Ministro dell'interno 22 aprile 2013, n. 66.

4. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

5. Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, é inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

Roma, li

IL MINISTRO

**TABELLA A ( art. 3, comma 2)**

**PROSPETTO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PER LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA**

<b>Funz.</b>	<b>Incarico</b>	<b>% Regolamento</b>		
Vedi Nota (1)	<b>R.U.P.</b>			
	<b>Struttura Tecnico Amministrativa di Supporto al RUP</b>	<b>20,00%</b>		
	<b>Programmazione della Spesa per Investimenti</b>	<b>2,00%</b>		
	<b>Studio di Fattibilità Tecnico Economica</b>	<b>5,00%</b>		
Verifica preventiva dei progetti	<b>Verifica Studio di Fattibilità</b>	<b>3,00%</b>		
	<b>Verifica Progetto Definitivo</b>	<b>5,00%</b>		
	<b>Verifica Progetto Esecutivo</b>	<b>11,00%</b>		
	<b>Predisposizione e Controllo Procedure dei Bandi di Gara</b>	<b>10,00%</b>		
Predisposizione e controllo Esecuzione Contratti Pubblici	<b>D.E.C. Indagini Geo</b>	<b>1,00%</b>		
	<b>D.E.C. Progettazione</b>	<b>1,00%</b>		
	<b>Ufficio Direzione Lavori - vedi nota (2)</b>	<b>6,50%</b>		
	<b>Collaudo tecnico amministrativo</b>	Presidente	<b>6,50%</b>	
		Componente	<b>5,00%</b>	
		Componente	<b>5,00%</b>	
		Segretario	<b>2,00%</b>	
	<b>Collaudo statico</b>	<b>5,00%</b>		
	<b>Collaboratori Amministrativi</b>	Archivio Protocollo	<b>1,00%</b>	
		Segreteria	<b>1,00%</b>	
Ragioneria		<b>10,00%</b>		
		<b>100,00%</b>		

Nota (1): La percentuale del RUP deve intendersi variabile tra 0,0% e 20,0%



## Nota 2

<b>UFFICIO DIREZIONE DEI LAVORI</b>		
<b>DIRETTORE DEI LAVORI</b>	<b>DIRETTORE DEI LAVORO OPERATIVO/ISPETTORE DI CANTIERE</b>	
<b>% Incentivo</b>	<b>Numero di Direttori dei Lavori Operativi e di Ispettori di Cantiere</b>	<b>% Incentivo</b>
100,00%	0	0,00%
80,00%	1	20,00%
60,00%	2	40,00%
40,00%	Pari o Superiore a 3	60,00%

**TABELLA B ( art. 3, comma 2)**

**PROSPETTO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE**

<b>Funz.</b>	<b>Incarico</b>	<b>% Regolamento</b>	
Vedi nota (1)	<b>R.U.P.</b>	<b>25%</b> (di cui il 20% per attività amministrative connesse)	
	<b>Struttura Tecnico Amministrativa di Supporto al RUP</b>		
Verifica Progetto	<b>Valutazione preventiva dei progetti</b>	<b>10%</b> (di cui il 20% per attività amministrative connesse)	
Contratti Pubblici Predisposizione e controllo Esecuzione	<b>Predisposizione Atti di Gara: Disciplinare e Capitolato di Gara</b>	<b>15%</b> (di cui il 30% per attività amministrative connesse)	
	<b>Preselezione</b>	<b>2%</b> (ripartito tra tutto il personale coinvolto)	
	<b>Ufficiale Rogante</b>	<b>3%</b> (di cui il 50% per attività amministrative connesse)	
	<b>Commissioni aggiudicatrici</b>	<b>8%</b> (ripartito tra tutto il personale coinvolto)	
	<b>Collaudo tecnico amministrativo Parziale con campionamenti in laboratori e Finale</b>	Presidente	<b>8%</b>
		Componente	<b>5%</b>
		Componente	<b>5%</b>
		Segretario	<b>2%</b>
<b>Consegnatari</b>	<b>2%</b> (ripartito con gli eventuali collaboratori)		
Vedi nota (2)	<b>Ufficio del DEC</b>	<b>15%</b> (ripartito con gli eventuali collaboratori come da tabella che segue)	
		<b>100,00%</b>	

Nota (1): La percentuale del RUP deve intendersi variabile tra 0,0% e 25,0%

Nota 2

<b>UFFICIO DEL DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC):</b>		
<b>DEC</b>	<b>COLLABORATORI</b>	
<b>% Incentivo</b>	<b>Numero di Collaboratori</b>	<b>% Incentivo</b>
100,00%	0	0,00%
80,00%	1	20,00%
60,00%	2	40,00%
40,00%	Pari o Superiore a 3	60,00%